



REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO AREA SANITA'

Sommario

Art 1 Finalità ed ambito di applicazione.....	2
Art.2 Normativa di riferimento.....	2
Art.3 Condizioni per l'impiego delle prestazioni aggiuntive.....	2
Art.4 Presentazione richieste	3
Art.5 Modalità di partecipazione e requisiti.....	3
Art. 6 Modalità organizzative.....	4
Art.7 Finanziamento e trattamento economico.....	4
Art.8 Norma Finale.....	5



ART. 1 FINALITA' ED AMBITO APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso alle attività aggiuntive del personale del Comparto Area Sanità ai sensi delle disposizioni legislative, contrattuali e delle Direttive Regionali in materia. L'esercizio delle attività libero professionali è possibile comunque solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget in ambito aziendale.
2. Presupposto per il ricorso alle attività aggiuntive è la carenza di personale dei ruoli del Comparto dell'Area Sanità che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità di servizi. In particolare lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive è sempre subordinato all'accertamento della carenza di personale, per i profili e i ruoli interessanti.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legge n. 402 del 12/11/2001 convertito con L. n. 1 dell'8/01/2002;
- DGR Regione Piemonte n.46-6292 del 10/6/2002 "Recepimento Accordo prestazioni aggiuntive programmabili da parte di infermieri professionali e tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti e Legge n. 1 del 08.01.2002"
- CCNL relativo al personale del Comparto Area Sanità – Triennio 2019-2021 (art.7 comma 1, lettera d);
- Decreto Legge n. 104 del 14/8/2020 convertito in L. n. 126 del 13/10/2020 e s.m.i.;
- Legge n.178 del 31/12/2020 (art.1 comma 464) e s.m.i.;
- DGR Regione Piemonte n. 11-3150 del 30/04/2021 "Prestazioni aggiuntive del personale del Comparto, ruolo sanitario D.L. 402/2001 e s.m.i., D.L. 14.8.2020 n. 104 conv. in L. 126/2020 e L. 30.12.2020 n.178. CCNL Comparto 21.5.2018 art. 6, c 1, lett. d) Recepimento Verbale di confronto 9.3.2021 con OO.SS. Comparto. Approvazione indirizzi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie.";
- DGR Regione Piemonte n. 21-3689 del 06/08/2021;
- Legge n. 213 del 30/12/2023 (art. 1, commi 219 e 220);
- Decreto Legge n. 34 del 30/03/2024, convertito con L. n. 56 del 26/05/2024;
- DGR Regione Piemonte n. 14-8535 del 06/05/2024 "Presenza d'atto e recepimento del verbale di confronto tra Amministrazione Regionale e le OO.SS del comparto Sanità firmato in data 25.03.2024."

ART. 3 CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. L'Azienda utilizza le prestazioni aggiuntive nei seguenti casi:
 - come strumento eccezionale e temporaneo per il governo e il contenimento delle liste d'attesa
 - in situazioni di particolare criticità dell'Iperafflusso e boarding del Pronto Soccorso
 - come strumento eccezionale e temporaneo per far fronte a lunghe assenze improvvise (prioritariamente in settori di alta specializzazione), o comunque situazioni di criticità



P.I./Cod. Fisc. 09059340019

conseguenti a carenze di personale, per le quali sono richieste competenze specifiche ed in cui gli standard si ridurrebbero al di sotto del livello minimo di sicurezza (prioritariamente nei periodi estivi) ed in presenza dell'impossibilità di compensare nel breve termine con assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le proposte per l'effettuazione delle attività aggiuntive devono essere presentate entro il 1 Dicembre dell'anno precedente alla richiesta alla Direzione Sanitaria e al Dipsa se viene coinvolto il personale delle professioni sanitarie dal Direttore del Dipartimento e dal RAD nell'ambito del quale l'attività verrà effettuata compilando le apposite schede. Le richieste possono essere presentate nel corso dell'anno in caso di eccezionali/imprevedibili eventi che modifichino l'organizzazione e/o la dotazione di personale della struttura richiedente.
2. L'Ufficio Amministrativo preposto della Direzione Sanitaria, di concerto con la S.C. G.O.R.U., ricevuta la proposta della Direzione Sanitaria e del Dipsa esprime un parere di congruità economica finanziaria e delibera il piano annuale.
3. La SC Gestione Organizzazione Risorse Umane predispone l'informativa sindacale.
4. Le richieste dovranno contenere una dichiarazione che attesti l'impegno:
 - a. a ricorrere alle prestazioni aggiuntive avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile per far fronte alle carenze di organico (riscontrate in ogni Servizio aziendale) ed avendo attuato una programmazione congrua dell'orario di lavoro per rispondere alle esigenze assistenziali o per far fronte alla riduzione delle liste di attesa, nel rispetto degli obiettivi regionali in materia.
 - b. ad una ripartizione equa dei turni aggiuntivi tra tutto il personale in servizio nel settore o nell'area interessata.
5. Il Coordinatore delle professioni sanitarie del settore o area interessata è individuato come Responsabile della realizzazione delle Attività.
6. L'attività svolta in prestazioni aggiuntive dovrà essere adeguatamente e mensilmente rendicontata dal coordinatore delle professioni sanitarie (con verifica rispetto al budget assegnato) alla Direzione Dipsa, che dopo verifica, la invierà agli uffici S.C. GORU preposti per i pagamenti.

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia (L. n. 402/2001, art. 1, co. 3), sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti:
 - in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
 - esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni, come certificate dal medico competente, rispetto alle attività oggetto delle prestazioni aggiuntive;
 - non beneficiari, nel mese in cui è programmata la P.A. di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
 - assegnati allo svolgimento di attribuzioni di tipo assistenziale proprie del profilo di appartenenza (ossia si deve trattare di professionisti sanitari che svolgono mansioni assistenziali a diretto contatto del paziente).
2. Nel caso in cui la riduzione di orario sia riferita a malattia intervenuta dopo l'espletamento della prestazione aggiuntiva programmata, fermo restando il pagamento di quanto dovuto per la



P.I./Cod. Fisc. 09059340019

prestazione eseguita, i dipendenti interessati non saranno ammessi allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive nel mese successivo a quello del verificarsi dell'evento malattia.

3. Le prestazioni aggiuntive sono rese su base volontaria, al di fuori dell'orario di servizio e non possono essere svolte in concomitanza di turni di pronta disponibilità, di assenze per ferie, permessi retribuiti, formazione, sciopero.

4. La partecipazione alle prestazioni aggiuntive non deve pregiudicare la normale attività di istituto nonché il superamento del limite complessivo delle 48 ore settimanali, calcolate come media nei 6 mesi e consentire le 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 43, comma 5, del CCNL 2019 - 2021.

5. L'Azienda garantisce la massima partecipazione, in maniera equa ed equilibrata, nel rispetto delle competenze professionali richieste dalle postazioni da coprire.

6. Le prestazioni aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante timbratura con codice specifico F6.

ART. 6 MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. All'interno delle Aree o Settori in cui viene autorizzato il progetto delle prestazioni aggiuntive il Coordinatore delle professioni sanitarie raccoglie formalmente le adesioni volontarie e programma i turni nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5.

2. In caso di progettualità che coinvolgono più ambiti verrà emesso apposito avviso a cura della S.C. Dipsa.

3. Per quanto riguarda il personale amministrativo di supporto alle prestazioni aggiuntive, lo stesso viene individuato dal Dirigente Amministrativo responsabile delle attività amministrative nei servizi sanitari previa raccolta (a cadenza annuale) delle adesioni volontarie fra tutto il personale amministrativo di Area 1, 2 e 3, in servizio anche negli uffici centrali. Al personale amministrativo in servizio presso i servizi assistenziali deve essere garantita una percentuale di almeno il 75% delle prestazioni di supporto; la turnazione verrà predisposta tenendo conto della provenienza del personale con le seguenti priorità: 1° personale afferente al servizio sanitario coinvolto nel progetto, 2° personale afferente ai servizi assistenziali non coinvolti nel progetto, 3° personale afferente agli uffici centrali. Il requisito previsto per la partecipazione al supporto dei progetti è l'utilizzo delle piattaforme di prenotazione ed accettazione dei pazienti, previa formazione fuori orario di servizio.

ART.7 FINANZIAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il finanziamento delle prestazioni aggiuntive relative all'abbattimento avverrà mediante:

- le risorse del Fondo Balduzzi (art. 1, co. 4, lett. c) L. n. 120 del 3 agosto 2007 e s.m.i), nel limite del 30% della disponibilità del medesimo riservato alle prestazioni aggiuntive rese dal personale delle professioni infermieristiche e sanitarie;
- eventuali appositi finanziamenti regionali;
- i costi a carico del bilancio Aziendale individuati nei PTFP nel tempo vigenti, in conformità alle indicazioni regionali.



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

*Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it*

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

ART. 8 NORMA FINALE

1. Il positivo rapporto tra i costi sostenuti e i benefici conseguiti sarà verificato semestralmente anche al fine della eventuale rimodulazione del budget annuale assegnato.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.